

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia - Bari: III Sezione, 4 novembre 2004, n. 5089.

La mancata indicazione nel verbale dei voti di preferenza costituisce mera irregolarità.

La compilazione delle tabelle di scrutinio può essere sufficiente a consentire l'accertamento della reale volontà dell'elettore.

In materia elettorale sono pertanto rilevanti solo le irregolarità che possono influire sulla sincerità e libertà del voto.

Omissis.

12.- In ordine alla domanda di nullità e/o annullamento delle elezioni in relazione alla omessa compilazione dei verbali in alcune sezioni (2, 7, 21, 23, 25) i cui voti sarebbero stati ricavati dalle tabelle di scrutinio, va osservato che tale inadempimento costituisce mera irregolarità e non rileva ai fini della invalidazione dei risultati elettorali (Cons. St., V, 9 dicembre 2000, n. 6533; 3 giugno 1996, n. 623).

Lo stesso vale per la parziale sottoscrizione di alcuni verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Cons. St., V, 9 dicembre 2000, n. 6533).

La verbalizzazione assolve ad una funzione meramente certificatoria rispetto alle operazioni riportate nelle tabelle di scrutinio, la cui compilazione può essere sufficiente a consentire l'accertamento della reale volontà espressa dall'elettore.

In tal senso è l'orientamento della giurisprudenza che ha più volte reiterato il principio secondo cui l'omessa indicazione nei verbali dei voti di preferenza riportati dai candidati è una mera irregolarità, poiché tali dati possono essere tratti dalle tabelle di scrutinio senza che venga compromesso in alcun modo l'accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale (TAR Lazio, sez. II bis, 20 gennaio 2002, n. 737; sez. II, 2 maggio 2000, n. 3539; Cons. St., V, 13 febbraio 1998, n. 167).

Invero, nella materia elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali che possano influire sulla sincerità e libertà di voto, sicché la nullità delle operazioni di voto, ove non sia comminata espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo allorché per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato. Non comportano, invece, l'annullamento delle operazioni elettorali quei comportamenti od omissioni di fasi procedurali dalle quali non derivi alcun pregiudizio alla libera espressione del voto ed all'accertamento della volontà manifestata attraverso il voto (Cons. St., V, 5 marzo 2003, n. 1215).

In base a tali principi, deve ritenersi che la omessa verbalizzazione, qualora non comprometta l'accertamento della volontà dell'elettore ricavabile dalle tabelle di scrutinio, implica vizio formale non suscettibile di invalidare le operazioni elettorali.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che il principio di strumentalità della "forma" richiede che il pericolo di alterazione della volontà popolare abbia carattere di concretezza, essendo evidente che altrimenti, le irregolarità, purtroppo frequenti nelle operazioni elettorali, implicherebbero automaticamente la nullità delle operazioni elettorali (Cons. St., V, 14 novembre 2000, n. 6104).

Nel caso la omessa compilazione dei verbali delle operazioni elettorali non ha impedito la attribuzione dei voti di preferenza ricavati dalle tabelle di scrutinio.

Va in conseguenza respinto il primo motivo di ricorso.

Omissis.